

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 8.6.2001
PUBBLICATO IN G.U. N. 140 DEL 19.6.2001

Con un precipuo sguardo, altresì, alle più recenti normative intervenute in tema
di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero



Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale delle Province di Bergamo – Lecco – Sondrio

2018

INDICE

PARTE GENERALE

- | | |
|----|---|
| A) | La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo |
| B) | I riferimenti normativi |
| C) | La <i>ratio</i> sottesa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo |
| D) | I contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (reati, soggetti e misure di prevenzione) |
| E) | La natura giuridica di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio |
| F) | Il contesto aziendale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e relativo organigramma |
| G) | <i>Risk management</i> ed aree di precipuo intervento |
| H) | L'Organismo di Vigilanza ed il sistema disciplinare |
| I) | Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in relazione al Codice Etico |
| J) | La trasparenza, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento |

PARTE GENERALE

A – LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, edizione aggiornata 2018, consta di plurime allegazioni e puntuaioni da considerarsi imprescindibilmente quale “*corpus*” unitario.

Nell’elaborazione del presente elaborato, infatti, possono distinguersi una sezione principale, costituente la struttura portante dell’intero documento, cui si aggiunge una sezione speciale frutto di un rimando, in uno all’ulteriore esplicazione, di concetti soltanto brevemente accennati nella prima delle sezioni.

Diretto corollario della sezione principale, volutamente preordinata alla rappresentazione e comprensione della *ratio* sottesa agli interventi del Legislatore succedutisi in materia a far data dall’anno 2001 e sino ad oggi, è la sezione speciale, appositamente susseguente ed autonoma rispetto alla prima onde consentirne un più agevole e costante aggiornamento (in grado, dunque, di stare al passo tanto con la normazione quanto con il dibattito giurisprudenziale), non per questo però da intendersi erroneamente svincolata dalla stessa di cui, a ben vedere, costituisce analitica enunciazione.

Riepilogando, in estrema sintesi (mediante preventiva debita considerazione dei contenuti dello Statuto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in uno ai regolamenti di gestione ed amministrazione nonché alla struttura organizzativa dell’ente stesso), questo il contenuto del presente documento:

- esame della disciplina generale di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- enucleazione dei reati, dei soggetti e delle misure contemplati dalle previsioni normative *ut supra*, coordinandone il testo con i più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall’estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del

17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017);

- regolamentazione dell'ente e funzionamento dell'organismo preposto alla vigilanza e controllo;

- sistema disciplinare e sanzionatorio;

- comunicazione, trasparenza e formazione;

- individuazione e valutazione delle aree di attività maggiormente esposte alle conseguenze giuridiche oggetto di normazione;

- protocolli di decisione a tutela di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

B – I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, costituisce il documento fondamentale, nel panorama legislativo italiano, per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti collettivi (**allegato n. 1**).

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, da sempre si dimostra oltremodo restio dianzi al principio della responsabilità penale degli enti, sul presupposto dell'insormontabilità del noto brocardo "*societas delinquere non potest*" frutto di esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 27 della nostra Carta.

In applicazione della delega recata dalla Legge n. 300 del 29.09.2000, con il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, è stata dunque introdotta nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Nel solco creato da tale normativa per così dire "cardine" sono andati via via innestandosi, trovando terreno assai fertile data la sicura rilevanza nonché attualità della materia (molto sentita in questo dato momento storico), plurimi interventi normativi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (*inter alia*, da ultimo occorsi con Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, con Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e con Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U.

n. 124 del 30.05.2015), nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del 17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017).

Tale complesso sistema di responsabilità, venutosi gradualmente delineando, è autonomo e connotato da presupposti e conseguenze totalmente difformi rispetto a quelli propri della responsabilità penale ascrivibile alla persona fisica.

In particolare, nonché in estrema sintesi, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non si era premurato di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a scongiurare l'avverarsi di reati della specie di quello poi concretamente configuratosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento di uno degli illeciti previsti dal summenzionato Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero dalle normative in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (per l'appunto, le già ricordate Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del 17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017), espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono tanto il patrimonio, quanto l'immagine nonché, del tutto evidentemente, la stessa attività.

Il nostro Legislatore, come detto ancorato saldamente al principio secondo cui "*societas delinquere non potest*", nel ventaglio di soluzioni normative, inserendosi nel dibattito tra i fautori dell'introduzione ed applicazione di una vera e propria responsabilità di carattere penale, da un lato, e i sostenitori di una forma di responsabilità non penale, come ovvio antagonisti dei primi, ha scelto di introdurre quello che nella relazione governativa accompagnatoria del decreto in menzione veniva efficacemente definito un "*tertium genus*" di responsabilità, né prettamente amministrativa né specificatamente penale.

Infatti, se da una parte la responsabilità non è da considerarsi meramente amministrativa poiché presupponente la commissione di un reato vero e proprio (*rectius*, illecito penale), al contempo non può dirsi neppure a tutti gli effetti penale, poiché la sanzione di cui l'ente risulta destinatario, seppur come dianzi ricordato tipicamente punitiva, non ha altresì quell'indefettibile funzione rieducativa, che notoriamente deve accompagnarsi ai rimedi di carattere penalistico.

Ragion per cui la scelta normativa nel nostro Paese è ricaduta sul necessario temperamento dei tratti essenziali tanto del sistema amministrativo, quanto di quello penale, così da sensibilizzare gli operatori economici circa i fenomeni della criminalità d'impresa.

L'ente assume, quindi, una funzione per così dire di "garanzia", tenuta ad adottare le misure reputate idonee alla prevenzione dei crimini economici.

Ferma, dunque, la responsabilità penale del soggetto che abbia commesso un reato, si avrà anche il coinvolgimento dell'ente nel cui interesse e/o a vantaggio del quale l'autore della condotta illecita abbia prestato la sua opera.

Di fondamentale importanza, affinché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo venga riconosciuta efficacia esimente, risulta pertanto essere la circostanza che l'ente dia corso ad una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo, non dovendo pertanto rappresentare l'emanazione e correlativa adozione del modello un adempimento meramente burocratico.

Dunque, non già mera apparenza di organizzazione deve intendersi il significato del modello, bensì coesistenza con l'ente, adesione alle caratteristiche della sua organizzazione, evoluzione e cambiamento con esso.

Poiché, del tutto evidentemente, anche la "creatura" nascente dall'unificazione, sotto la direzione ed il coordinamento della prima, delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, Lecco e Sondrio è un ente pubblico di natura economica, la stessa, parimenti a pieno titolo, appartiene alla categoria di soggetti giuridici che, in ragione della vastità e complessità del loro organigramma, ben possono incorrere nel sopra richiamato *tertium genus* di responsabilità, dovendo conseguentemente premunirsi di idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo onde poter invocare l'esimente prevista dal Legislatore.

Alla luce della normativa introdotta con il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché con le sue successive modifiche ed

integrazioni, in ossequio altresì alle previsioni di cui ai più recenti interventi succedutisi in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha inteso, uniformando strategie, evoluzione e peculiarità delle singole realtà interessate dall'accorpamento, adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che sia idoneo a prevenire la commissione di reati nonché, al contempo, di consentire ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di fruire, in caso di commissione di questi ultimi ed alle condizioni stabilite dalla normativa medesima, dell'esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha, pertanto, approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, edizione aggiornata 2018, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni, provvedendo contestualmente all'approvazione del Codice Etico (**allegato n. 2**).

C – LA RATIO SOTTESA AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- enuclea i contenuti del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni, con un precipuo sguardo, in opportuna ottica di coordinamento e raffronto, altresì alle più recenti normative intervenute in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (in particolare, alle più recenti Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015) nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del 17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017);
- delinea l'impianto organizzativo, gestorio e di vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, affinché il sistema complessivamente considerato appaia rispondente ai dettami di Legge nonché d'ausilio al corretto e concreto svolgimento dell'attività aziendale;

- individua le attività nel cui ambito esiste concretamente la possibilità che vengano commessi i reati presupposti *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni;
- prevede le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- sensibilizza tutti coloro che operano in nome e per conto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio sul fatto che, nell'espletamento delle attività contemplate dal ridetto Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni;
- ribadisce che i comportamenti illeciti sono recisamente condannati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in quanto contrari alle disposizioni di Legge ed ai principi etico comportamentali cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consente azioni di monitoraggio e controllo interne, con l'intento di prevenire e contrastare la commissione dei reati in quegli ambiti aziendali la cui attività può comportare un'esposizione maggiore agli illeciti apertamente osteggiati e perseguiti dal Legislatore;
- individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati di cui sopra;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza e controllo circa il funzionamento e l'effettiva osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- introduce, in piena coerenza con tutto quanto dianzi esplicitato, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, edizione aggiornata 2018, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è ispirata opportunamente:

- al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché alle sue successive modifiche ed integrazioni;

- alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012 (**allegato 3**);

- alla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 (**allegato 4**);
- alla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015 (**allegato 5**);
- alla Legge n. 199 del 29.10.2016 pubblicata in G.U. n. 257 del 03.11.2016 (**allegato 6**);
- alla Legge n. 161 del 17.10.2017 (Riforma codice antimafia) pubblicata in G.U. n. 258 del 04.11.2017 (**allegato 7**);
- alla Legge n. 167 del 20.11.2017 pubblicata in G.U. n. 277 del 27.11.2017 (**allegato 8**);
- alla Legge n. 179 del 30.11.2017 (Legge sul Whistleblowing) pubblicata in G.U. n. 291 del 14.12.2017 (**allegato 9**);
- alle “Linee Guida” impartite da Confindustria a far data dal lontano marzo dell’anno 2002 e sino, dopo non poche modifiche ed integrazioni occorse di pari passo con l’evoluzione normativa, a quelle di più recente approvazione ad opera del Ministero della Giustizia in data 21.07.2014 (**allegato 10** ed **allegato 11**).

Tali ultime “Linee Guida”, si aggiunga, possono riassumersi nei termini che seguono:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore dell’ente sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal decreto (Attività Sensibili);
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, ai rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire, congiuntamente ovvero disgiuntamente, su due fattori determinanti:

- a) la probabilità di accadimento dell’evento;
- b) l’impatto dell’evento stesso.

Le componenti più rilevanti (i protocolli) individuate da Confindustria di un sistema in grado di garantire l’efficacia del modello sono:

- in relazione ai sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi il Codice Etico, il sistema organizzativo, le procedure manuali ed informatiche, i poteri autorizzativi e di firma, i sistemi di controllo e gestione, la comunicazione al personale e sua formazione.

- in relazione ai sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro il codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati, la struttura organizzativa, la formazione e l'addestramento, la comunicazione ed il coinvolgimento, la gestione operativa, il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza, nonché congruenza di ogni operazione (applicazione del principio di separazione delle funzioni ovvero nessuno può gestire in autonomia un intero processo, documentazione dei controlli, previsione di un adeguato sistema sanzionatorio a fronte della violazione delle norme e procedure previste dal modello, individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza ovvero autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione, obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza).

Resta inteso che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio potrà in singole sue parti discostarsi dalle "Linee Guida", senza che per ciò solo possa dirsi inficiata la validità.

Scelta, quest'ultima di un eventuale scostamento dal dato letterale proprio delle "Linee Guida", motivabile senza ombra alcuna di dubbio con una maggiore, necessaria, rispondenza del modello alle specifiche caratteristiche dell'ente, tenuto del resto in debita considerazione il fatto che le "Linee Guida", per loro stessa natura, abbiano un carattere ed una portata generali.

Posta, altresì, l'evoluzione del contesto aziendale, anche il grado di esposizione di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio alle conseguenze giuridiche di cui alla normativa del settore considerato può variare nel tempo.

Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate (tenendosi conto, in un'ottica di sempiterno aggiornamento, di fattori quali:

- l'entrata in vigore di nuove leggi regionali e/o di normative di carattere generale che incidano sull'operatività dell'ente;

- le variazioni degli interlocutori esterni nonché del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Un simile costante aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è compulsato dall'Organismo di Vigilanza.

D – I CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (REATI, SOGGETTI E MISURE DI PREVENZIONE)

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni rappresentano, come si è detto, un'evoluzione significativa per l'ordinamento del nostro Paese, poiché adeguanti la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alla normativa di rango superiore di matrice internazionale e comunitaria.

A seguito dei vari interventi, di volta in volta ampliati il novero dei reati da considerarsi ricompresi nell'alveo della normazione medesima, è diventato Legge dello Stato il principio secondo cui le persone giuridiche debbano, del tutto condivisibilmente, rispondere direttamente nonché con il proprio patrimonio dei reati commessi o anche solo tentati, a proprio esclusivo interesse e vantaggio, da chi operi professionalmente all'interno di esse.

Nel prevedere una forma di responsabilità in capo all'ente, la normativa in commento consente tuttavia al medesimo di andare esente da colpe qualora riesca a dimostrare la propria assoluta estraneità istituzionale rispetto alle fattispecie criminose espressamente contemplate (ecco, dunque, la ragione della nomenclatura "scudo protettivo"), conseguendo un accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che tale illecito abbia commesso.

Pregio della normativa in commento, l'aver previsto tale possibilità al verificarsi ed al coesistere di una serie ben specifica di condizioni.

In particolare, giusta il disposto di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, considerate altresì le sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde laddove fornisca piena prova:

- che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prima della commissione del fatto illecito sia stata concretamente curata da parte dell'organo dirigente, mediante attuazione di misure idonee a prevenire la commissione di reati della specie di quello, per l'appunto, verificatosi;

- che il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento dei modelli anzidetti sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il/i reato/i siano stati posti in essere mediante fraudolenta elusione di tali modelli di organizzazione, gestione e controllo e non già in ragione di una mancata previsione e debita adozione di essi;
- che la verifica degli eventi di cui sopra non sia dipesa da un'omessa, o anche soltanto insufficiente, vigilanza da parte dell'organismo preposto alla vigilanza.

Mentre, *ex art. 7* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, sempre tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di reato che sia stato commesso da individui sottoposti all'altrui direzione e coordinamento, l'ente non sarà destinatario di addebiti laddove abbia:

- osservato gli obblighi di direzione e vigilanza sullo stesso incumbenti *ex lege*, indi per cui la commissione del reato de quo non sia la diretta conseguenza di un'inosservanza di essi (escludendosi presuntivamente, in ogni caso, tale inosservanza qualora l'ente abbia adottato in tempo utile, come sopra ricordato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire fattispecie quali quella verificatasi).

L'efficace adozione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, giova a questo punto precisare, si desume dalla rispondenza dell'operato dell'ente medesimo ad alcuni indefettibili requisiti previsti proprio dalla normativa stessa, ovvero:

- periodica e puntuale verifica e/o eventuale modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo onde compiutamente raffrontare il testo dello stesso con i cambiamenti tanto normativi quanto di organizzazione ed attività, nonché alla presenza di accertate o anche solo potenziali violazioni delle prescrizioni normative, per insufficiente chiarezza e/o inidoneità del modello stesso così come articolato;
- espressa previsione nonché conseguente fattiva realizzazione di un apparato sanzionatorio in grado di scongiurare *ex ante* (efficacia deterrente) ovvero reprimere *ex post* (efficacia repressiva e sanzionatoria) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ossequio alla ridetta normativa.

Sebbene, infatti, la Legge non preveda in termini di obbligatorietà bensì piuttosto di mera facoltatività l'adesione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (cui diretto corollario risulta essere il mancato assoggettamento di una mancata adozione a sanzioni di qualsivoglia genere), non può certo sottacersi la, peraltro ovvia, circostanza che l'adesione di un modello assuma per così dire connotati di obbligatorietà per il fatto stesso dell'aver il Legislatore previsto le dianzi esposte esimenti in capo all'ente soltanto a fronte di una compiuta nonché tempestiva adozione ed attuazione di esso modello (la cui prova è senz'altro resa maggiormente agevole dalla documentazione preparatoria intervenuta al fine della realizzazione del modello medesimo).

REATI

Come già si è ricordato, il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni, si rivelano fortemente innovativi per l'aver adattato l'ordinamento del nostro Paese alla normativa di rango superiore di matrice internazionale e comunitaria, mediante superamento di quel tradizionale brocardo "*societas delinquere non potest*" che prima di allora costituiva la chiave di volta dell'intero sistema.

Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti basata sul Dlgs 231/2001 è stato recentemente arricchito tramite la legge 199/2016, la legge 161/2017, di modifica al Codice antimafia (Dlgs 159/2011), e la legge Europea 2017 (167/2017).

In particolare, tramite la legge 199/2016 si è avuta l'introduzione, tra i reati presupposto, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), meglio noto come caporalato. Ai sensi dell'articolo 25-quinquies del decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di caporalato è oggi soggetto a pesanti sanzioni, tra le quali si annovera, per i casi più gravi, l'interdizione definitiva dall'attività.

La legge 161 ha introdotto tre nuovi commi nell'articolo 25-duodecies del decreto 231, che prevede quale reato presupposto l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, estendendo la responsabilità dell'ente. Più nel dettaglio, l'ente può ora rispondere anche per le condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché per il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro stato.

Con la legge 167, il legislatore ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-terdecies, rubricato "Razzismo e xenofobia", a norma del quale l'ente risponde di alcuni dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 654/1975. Questa disposizione sanziona, tra l'altro, la

propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la partecipazione, promozione o direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per i medesimi motivi. L'ente potrà essere chiamato a rispondere di tali ipotesi delittuose soltanto qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Può ora procedersi, dunque, alla disamina della normativa, più precisamente prendendo le mosse dall'elencazione delle fattispecie ivi contemplate, che saranno poi oggetto di assai più ampia trattazione nell'ambito della Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio:

- DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (quali corruzione, concussione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni) ovvero contro la pubblica fede (quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI INFORMATICI ED ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI, COSIDDETTO "CYBERCRIME" (di cui all'art. 24 *bis* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (di cui all'art. 25 *bis* .1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI SOCIETARI (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, di cui all'art. 25 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato

in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (di cui all'art. 25 *ter* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini, di cui all'art. 25 *quater* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (di cui all'art. 25 *quater* 1. del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (di cui all'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 648, 648 *BIS* E 648 *TER* DEL CODICE PENALE (di cui all'art. 25 *octies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (di cui all'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI AMBIENTALI ED INQUINAMENTO DEL MARE DA PARTE DELLE NAVI (art. 25 *undecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- IMPIEGO DI LAVORATORI, CITTADINI DI PAESI TERZI, IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni);

- REATI TRANSNAZIONALI (con particolare riferimento alla Legge n. 146 del 16.03.2006 rubricata *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001"* e pubblicata in G.U. n. 85 del 11.04.2006: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni ovvero altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità);

- REATI DI CORRUZIONE, EVAZIONE FISCALE, AUTORICICLAGGIO, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO E FALSO IN BILANCIO (con particolare riferimento alla Legge n. 190 del 06.11.2012 rubricata *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, alla Legge n. 186 del 15.12.2014 rubricata *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"* e pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014, nonché alla Legge n. 69 del 27.05.2015 rubricata *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"* e pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015).

- REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 *terdecies* del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001; articolo aggiunto dalla Legge n. 167 del 20.11.2017, tenuto conto altresì delle sue successive modifiche ed integrazioni).

SOGGETTI

Le prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio trovano applicazione nei confronti di tutti gli esponenti dell’ente coinvolti, anche soltanto di fatto, nelle attività di esso considerate a rischio dalla normativa in menzione.

Destinatari del presente intervento, pertanto, sulla base di quanto sancito in particolare dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, considerate altresì le sue successive modifiche ed integrazioni:

- i cosiddetti “soggetti in posizione apicale” ovvero “persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell’ente”, in genere amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale;
- le restanti “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di uno dei soggetti che precedono, la cui differente posizione rispetto ai primi appare evidente già per il solo fatto che il già ricordato art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, anche alla luce delle sue successive modifiche ed integrazioni, pone a carico dell’ente l’onere di provare l’avvenuta adozione delle misure preventive soltanto nel caso in cui il presunto autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta “apicale”, non prevedendosi analoga incombenza qualora il fatto si sia verificato e/o sia dipeso da persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei primi (onere spettante, in tale ultimo caso e secondo un’interpretazione fedele al dato letterale, al Pubblico Ministero).

Lo stesso organigramma dell’Ente (**allegato n. 12**) consente di individuare ed identificare i soggetti “in posizione apicale” rispetto a quelli sotto “l’altrui direzione e vigilanza”, in ogni caso può senz’altro riassumersi come segue il novero di soggetti destinatari di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- tutti i componenti degli organi sociali;
- i dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile);

- i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine);
- i soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, i fornitori, i consulenti, i professionisti, le agenzie di lavoro, gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 rubricato "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e pubblicato in G.U. n. 235 del 09.10.2003, i subappaltatori ed i *partner* commerciali nonché eventuali ulteriori soggetti terzi che ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ritenesse opportuni (soggetti terzi che devono necessariamente essere vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, nonché dei principi etico comportamentali di cui al Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, e ciò mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali che consentano ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti anche, eventualmente, sulla scorta dell'applicazione di sanzioni di cui alla medesima normativa).

Fermo quanto sopra, ovvero art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni e relativa prassi applicativa ed evoluzione normativa dianzi esplicitate, i principali criteri che consentono ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di individuare ed identificare i soggetti in posizione apicale sono:

- la collocazione gerarchica al vertice dell'ente ovvero al primo livello di riporto del Direttore Generale;
- l'assegnazione di poteri di spesa e di firma che consentano al Direttore Generale di svolgere talune attività, anche spendendo il nominativo dell'ente all'esterno, con un certo margine di discrezionalità ed autonomia.

MISURE DI PREVENZIONE

Le sanzioni a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o anche solo tentata commissione dei reati oggetto di dettagliato riepilogo che precede, possono così sunteggiarsi:

- sanzione pecuniaria e sequestro conservativo in sede cautelare;

- sanzioni interdittive, applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni; c) licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; d) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; e) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e/o sussidi nonché eventuale revoca di quelli concessi; f) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca e sequestro preventivo in sede cautelare;
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive, in particolare, si applicano soltanto con riferimento a reati per i quali le stesse siano espressamente previste, sempreché ricorra una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato in questione sia stata determinata o anche soltanto agevolata da gravi carenze organizzative; b) ci si trovi innanzi ad una reiterazione di illeciti.

Ribadendo che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, anche a seguito delle successive modifiche ed integrazioni occorse in materia, autori del reato possono considerarsi tanto coloro che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (*breviter*, i cosiddetti "soggetti apicali"), quanto le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui all'elencazione che precede (*breviter*, i cosiddetti "sottoposti") – pertanto, in via di ancor più estrema sintesi, amministratori, institori, direttori generali, lavoratori subordinati, agenti nonché collaboratori esterni – ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non risponde dunque, in virtù dell'espressa previsione legislativa in commento, qualora le persone retro indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, quanto all'accertamento della responsabilità dell'ente, di competenza del giudice penale, lo stesso avviene, fatta salva l'ipotesi dell'instaurazione di un processo *ad hoc* in cui l'ente medesimo venga parificato ad una persona fisica imputata, mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;

- il sindacato di idoneità, più volte ricordato, per l'appunto sui modelli organizzativi di gestione e controllo adottati.

E – LA NATURA GIURIDICA DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO.

Con Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (**allegato n. 13**), ovvero il cosiddetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” (BURL n. 49, II suppl. ord. del 09.12.2009), redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata “Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici”, si è assistito alla riunione di tutte le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica – ivi compresa la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 recante le “Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)” con cui, per l’appunto, le rispettive ALER erano state istituite.

Nel solco della normativa anzidetta, si inserisce altresì la susseguente riforma delle ALER di cui alla Legge regionale n. 17 del 02.12.2013 (**allegato n. 14**) per l’appunto rubricata “Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”, intervenuta in maniera considerevole tanto sulla competenza e dislocazione territoriale delle varie ALER quanto sulla loro rispettiva organizzazione interna.

In particolare, procedendosi con ordine, l’art. 5 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996; art. 3, c. 42, Legge Regionale n. 1 del 10.01.2000), prevede che “(..) 1. La Regione coordina l’attività di edilizia residenziale pubblica e l’azione amministrativa delle ALER. 2. La Regione, tramite le ALER di cui all’articolo 11, assicura: a) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito alle ALER dalle leggi istitutive; b) l’implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l’attuazione dei programmi annuali di cui all’articolo 3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato; c) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione; d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi. 3. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. 4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell’efficacia degli interventi delle ALER nonché per l’efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito. 5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull’attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull’attuazione degli obiettivi. 6. La Giunta regionale di intesa con le province predisponde un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di

manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione delle ALER (..)".

Il successivo art. 11 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già art. 4 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996), nella sua formulazione originaria, chiariva che "(..) 1. *Le ALER, derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996 , n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione per l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza), indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 14. 2. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari possono riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate (..)"*.

Con l'intervento di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 al comma 1 dell'articolo 11 le parole: *«derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996 , n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza),»* sono abrogate; c) al comma 1 dell'articolo 11, in fine, sono aggiunte le parole: *«Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.»*; d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: *«2. L'elenco ricognitivo di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.»*; e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *«2 bis. Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d'affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.»*.

L'art. 12 della Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 (già art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996), nella sua formulazione originaria, precisava inoltre che "(..) 1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER: a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici; b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza; c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti; e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione; f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico; h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; i) pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica; j) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente (..)".

Con l'intervento di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, al comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola «provinciale» è inserita la parola «sovracomunale».

Operato questo breve *excursus* normativo, fondamentale onde comprendere la portata delle innegabili modificazioni occorse in materia rispetto alla primigenia istituzione delle singole ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio, giova porsi in luce l'aspetto peculiare emergente *prima*

facie dal raffronto tra le normative in commento: le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale e contabile.

Recentemente le Leggi Regionali n. 27 del 04.12.2009 e n. 17 del 02.12.2013, appena citate, sono state abrogate dalla Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16, rubricata “Disciplina regionale dei servizi abitativi” (**allegato 15**), la quale ha confermato la natura giuridica delle ALER disponendo all’art. 7, comma secondo, che *“sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell’articolo 9. Le ALER per l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni relativi ai servizi abitativi pubblici sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento dei dati. Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale”*.

Il dato normativo non appare, a ben vedere, del tutto preciso dato che un ente pubblico, *sic et simpliciter* per sua stessa natura, è sempre dotato di personalità giuridica e posto, altresì, che parlare di autonomia imprenditoriale per una ALER parrebbe inesatto non ravvisandosi in essa quei tratti distintivi tipici dell’imprenditore (risultando indefettibile, per giurisprudenza e dottrina unanimi, che all’attività imprenditoriale definibile tale si accompagni l’economicità, ovverosia la potenziale capacità del soggetto di produrre utili).

Indagando la *ratio* dell’art. 2082 c.c., in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte sul punto, imprenditore è soltanto quel soggetto che concretamente coordina i fattori produttivi nella proporzione ritenuta più consona al conseguimento dell’utile d’impresa.

Per vero, invece e del tutto evidentemente, con riferimento alle ALER tale ultimo profilo non sussiste, non avendo tali enti la possibilità di combinare liberamente tra loro i diversi fattori produttivi – non disponendo generalmente delle risorse necessarie – per svolgere i compiti assegnati.

Le ALER non hanno, infatti, una reale autonomia patrimoniale poiché gli esborsi per i servizi forniti non sono di per sé atte, intrinsecamente, ad una compensazione con quelle che risultano essere le entrate (ovvero i canoni).

Canoni di locazione che vengono fissati dalla Legge, assolutamente non in linea rispetto a quelli di mercato, con la conseguenza di non essere in grado di coprire i costi stessi di produzione, da considerarsi questi ultimi in perdita per motivi sociali, non potendo pertanto generare utili.

Parimenti la scelta degli inquilini, al pari dei canoni, non compete alle ALER dunque manca o quantomeno è appare oltremodo ridotto l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata dall'impresa proprio perché l'organizzazione stessa, avente rilevanti riflessi di carattere economico, in buona parte è determinata dalle Leggi statali e regionali nonché da direttive della Regione – vedasi, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, senz'altro utile per comprendere appieno tale ultimo passaggio argomentativo, il Testo coordinato del Regolamento Regionale n. 1 del 10.02.2004 relativo ai "*Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex art. 3, comma 41, lett. m)*", della Legge Regionale n. 1 del 05.01.2000, integrato con le modifiche apportate dal Regolamento Regionale n. 5 del 27.03.2006 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 20.06.2011" – **allegati 16, 16.1 e 16.2.**

Non vi è chi non veda come l'autonomia gestionale delle ALER sia più una proposizione di principio e non già una concreta realtà operativa, non potendosi le stesse qualificare enti pubblici economici posto che tali sono soltanto quegli enti che al precipuo fine di realizzare un lucro, nonché in via indiretta una finalità pubblica, esercitino un'attività imprenditoriale volta alla produzione e/o scambio di beni e/o servizi, al pari di un privato in regime di concorrenza effettiva o anche soltanto potenziale con altri soggetti esercenti paritetica attività.

Né può sottacersi la circostanza, di non poco conto, che la stessa Carta Costituzionale sancisca, all'art. 41, la libertà nonché insindacabile discrezione, in capo all'imprenditore, circa tutti i provvedimenti di amministrazione e gestione dell'impresa, conseguenti a proprie scelte organizzative, condizioni di certo del tutto deficitarie in capo alle ALER.

Ecco, forse, spiegata la ragione per la quale l'art. 7 della Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016 faccia riferimento alla dizione "*enti pubblici di natura economica*" in luogo della più comune espressione "*ente pubblico economico*", nel verosimile tentativo di dilatare un concetto altrimenti troppo stretto alle ALER, difettanti di quel requisito dell'economicità ritenuto indefettibile nell'accezione di impresa codificata nel nostro ordinamento.

A chiarire ancor di più le difficoltà, nonché più che lecite perplessità nella qualificazione delle ALER, la previsione di una preventiva autorizzazione regionale per il compimento di qualsivoglia atto di straordinaria amministrazione, non potendosi ricondurre alla figura dell'imprenditore un soggetto che non può svolgere attività eccedenti l'ordinaria amministrazione (dovendosi necessariamente come detto, sempre a titolo meramente esemplificativo, ricorrere alla previa autorizzazione da parte di altro ente pubblico per operazioni quali l'elaborazione di un piano industriale, ovvero per la vendita di un appartamento etc.).

Lo stesso dicasi per quanto evincentesi dal tenore letterale della Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016, ove fabbisogno abitativo, programmi e progetti, verifica della congruità dei costi, determinazione dei canoni e relativi requisiti appaiono al di là di ogni regola di mercato, proprio perché relativi allo svolgimento di un'attività sociale, nonché di esclusiva competenza della Regione che *ex Lege* promuove, interviene, coordina e vigila con riguardo all'operato delle ALER.

Se, dunque, è del tutto coerente rispetto ai fini delle ALER stesse la previsione di un ruolo preminente in capo alla Regione, tuttavia non può certo ritenersi effettiva o anche soltanto minimamente corroborata quell'autonomia imprenditoriale di cui alla Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016, ineluttabilmente svuotata di significato stante la coesistenza di altri articoli di contenuto palesemente contrastante, se non addirittura escludente, l'attribuzione di un simile connotato alle ALER.

F) IL CONTESTO AZIENDALE DI ALER BERGAMO – LECCO – SONDRIO E RELATIVO ORGANIGRAMMA

Ciò premesso, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è dunque ente pubblico di natura economica, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 9. Le ALER per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni relativi ai servizi abitativi pubblici sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento dei dati. Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.

Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici nel quadro della programmazione regionale e sovracomunale anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della l.r.8 luglio 2016, n. 16, la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale 4/2017 "*Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici*" (**allegato 17**) introducendo importanti novità in relazione al superamento delle graduatorie (i bandi comunali vengono sostituiti con bandi sovracomunali o avvisi pubblici emanati dai comuni capofila dei piani di zona e l'assegnazione sarà a cura dei rispettivi enti proprietari); alla presentazione della domanda (la domanda online deve essere

presentata mediante piattaforma informatica regionale); alla residenza in Lombardia (per la presentazione della domanda il minimo della residenza richiesto dalla legge è quello dei **cinque anni** di residenza o attività lavorativa).

Altra novità importante importata dal predetto regolamento riguarda l'assegnazione delle unità abitative, la quale avviene in ordine a categorie diversificate di nuclei familiari di cui il 20% del totale degli alloggi da riservare a chi vive in povertà assoluta; il 30% riservato agli anziani, il 20% ai genitori soli con figli, il 15% ai disabili, il 20% a famiglie di nuova formazione, il 5% a particolari categorie come le donne maltrattate ed infine, il 10% alle forze dell'ordine (un mix abitativo).

Per quant'altro non espressamente richiamato nel corpo del testo del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, si rimanda al testo della Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016 già citata.

E' stato, dunque, istituito un organo di indirizzo politico monocratico, costituito dal Presidente nominato dalla Giunta Regionale, il quale riveste altresì la carica di amministratore unico e rappresenta l'Ente verso l'esterno, sovrintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla medesima Giunta Regionale ed inoltre nomina il Direttore Generale.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa in commento, Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, gli Organi di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio sono:

A) Il Presidente Arch. Fabio Danesi, nominato Presidente nonché Amministratore Unico con Delibera della Giunta Regionale n. XI/751 del 5.11.2018;

B) Il Consiglio Territoriale, formato da 9 (nove) componenti come definito dalla Giunta Regionale con Delibera n. X/1441 del 28.02.2014 (i Componenti sono nominati dal Consiglio regionale, sulla base di apposito elenco regionale della Direzione Generale Casa, *Housing* sociale e Pari opportunità, in cui sono inseriti, previa richiesta i sindaci dei Comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta nei modi e nei termini indicati dalla suddetta Delibera della Giunta Regionale n. X/1441 del 28.02.2014, con funzione di esprimere pareri sulle scelte aziendali;

C) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale.

Il Collegio svolge funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e ss. c.c. e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Commissario Straordinario/Presidente.

Svolge la funzione di controllo sulla regolarità contabile e di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda. Il primo Collegio dei Sindaci dell'ALER di Bergamo – Lecco – Sondrio è stato nominato con Delibera del Consiglio Regionale n. X/300 del

04.02.2014, ed è composto da: Presidente Dott. Luca Carabelli, Sindaci Dott. Bruno De Benedetto e Dott. Massimo Giudici.

I Consigli d'Amministrazione, giuste modifiche di cui agli artt. 14-15-16 della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, nonché giusta abrogazione degli artt. 17 e 18 della medesima, non esisteranno più per istituzione, come visto, della figura dell'Amministratore Unico nominato dalla Giunta Regionale.

Il Presidente, cui giova rammentare è espressamente attribuito *ex Lege* il compito di designare la direzione generale di tutte e tre le province amministrate, ha nominato, con provvedimento del 26.11.2018, quale Direttore Generale f.f., a far data dal 26.11.2018 e sino alla nomina del Direttore Generale, il Dott. Vinicio Sesso.

L'organico dell'unificata ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al 01.12.2014 può così sunteggiarsi:

- BERGAMO 57
- LECCO 18
- SONDRIO 21

TOTALE 96

Quanto sopra di per sé già chiarifica l'entità e l'importanza dell'intervento riformatore involgente la compagine delle ALER, quantomeno da un punto di vista prettamente interno.

In totale coerenza con il dato normativo dianzi ricordato, in data 01.12.2014 è stato ufficialmente formalizzato il nuovo assetto di *governance* ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, procedendosi a fusione per incorporazione di ALER Lecco e di ALER Sondrio nella sede di ALER Bergamo.

La nuova creatura ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si occuperà di gestire un patrimonio immobiliare di circa quattordicimila case popolari.

Funzione istituzionale delle neocostituite ALER è quella di fornire un servizio completo ed integrato di gestione immobiliare, mediante valorizzazione ed ampliamento del patrimonio dell'azienda onde soddisfare il bisogno primario di abitazione (attività, quest'ultima, rivolta in particolare alle famiglie ed alle persone bisognose e/o meno abbienti, soggetti in altre

parole che non siano in grado di locare un immobile ricorrendo al mercato libero come la generalità dei consociati).

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, che ha quale oggetto sociale “il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica”, opera uniformandosi quotidianamente ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità in concerto con la Regione.

Onde realizzare i precipui intenti già oggetto di preventiva disamina, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio provvede pertanto:

- a porre in essere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale mediante acquisizione, edificazione nonché eventuale recupero di immobili anche per tramite di programmi integrati e/o di recupero urbano, oltre a programmi di edilizia residenziale. Quanto sopra, mediante utilizzazione di risorse finanziarie proprie e/o provenienti a tal fine da altri soggetti pubblici e/o privati;
- ad acquistare per i propri fini istituzionali patrimoni immobiliari onde concretizzare gli interventi di cui alla presente elencazione, conservando ovviamente la facoltà di alienarli laddove eccedenti e/o inutilizzabili per gli scopi preordinati;
- ad ideare programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale nonché ad eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprie e/o per conto di enti pubblici e/o privati;
- ad adoperarsi tanto nel campo delle nuove costruzioni quanto nel recupero del patrimonio immobiliare già esistente, in ossequio ai ridetti programmi di edilizia residenziale pubblica;
- a gestire il proprio patrimonio nonché quello altrui (riferibile ad altri enti pubblici) in qualsivoglia modo realizzato e/o acquisito, svolgendo ogni attività necessaria al conseguimento dei propri fini istituzionali uniformandosi ai dettami delle varie normative di rango comunitario, statale e regionale;
- a stipulare convenzioni con enti locali ed altri operatori pubblici e/o privati per la progettazione ed esecuzione delle azioni consentite di cui alla presente elencazione;
- ad aderire ad Associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale che abbiano quale scopo la promozione dei medesimi fini istituzionali di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- ad intervenire con effetto contenitivo e concorrenziale sul mercato edilizio, ricorrendo a proprie risorse che non siano vincolate ad altri fini istituzionali, realizzando abitazioni in mediante programmi urbanistici attuativi che ne consentano una susseguente locazione e/o vendita a prezzi significativamente competitivi;

- a formulare proposte di localizzazione di tali interventi di edilizia residenziale pubblica agli enti competenti, svolgendo altresì ogni altro compito specificatamente attribuito da leggi statali o regionali.

Per il perseguimento di dette attività ALER Bergamo – Lecco – Sondrio può inoltre, previa autorizzazione della Giunta Regionale, partecipare con altri soggetti pubblici e/o privati, consorzi di imprese ed associazioni, società a capitale pubblico e/o privato che parimenti abbiano quale oggetto sociale delle attività inerenti l'edilizia.

Con la riduzione da 13 (tredici) a 5 (cinque) ALER – per l'appunto Milano, Lodi e Pavia, Brescia Cremona e Mantova, Bergamo Lecco e Sondrio, Varese Busto Arsizio Como e Monza Brianza – e con l'azzeramento dei Consigli di Amministrazione, si è di fatto sposata la linea parsimoniosa abbattendo considerevolmente i costi di gestione con tagli al personale e razionalizzazione delle strutture già esistenti.

Le attività di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si fondano sul dialogo, sulla chiarezza, sulla trasparenza ed equità nonché sull'imparzialità, principi tutti quelli che precedono che testimoniano l'impegno di essa nell'avvicinamento al cittadino.

ALER assicura ai cittadini, singoli ed associati il diritto di accesso agli atti e disciplina il rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi vivi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; inoltre detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, delle sue successive modifiche ed integrazioni, della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, della Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014, della Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015, della Legge n. 199 del 29.10.2016, della Legge 161 del 17.10.2017, della L.167/2017, c.d. Legge europea 2017 e della L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017, deve apparire rispondente ai seguenti principi:

- chiarezza e precisione nella determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse e delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui tali poteri sono attribuiti;
- attribuzione di poteri di spesa mediante previsione di apposite soglie limite e/o di una miglior tutela mediante richiesta di apposizione di firma congiunta per determinate operazioni.

Un'accurata valutazione della concreta temperie in uno alla corretta individuazione di quelli che appaiono, quantomeno *prima facie*, i correlativi rischi, soggetti e reati potenziali, conduce all'identificazione e demarcazione di quelli che sono i sistemi ed i meccanismi di prevenzione di cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è dotata, riportandosene la relativa articolazione nel prosieguo.

Come già evidenziato in precedenza, le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

In particolare, come parimenti ricordato in sede di esame delle normative del settore, la gestione di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è affidata al Presidente, legale rappresentante *pro tempore* dell'ente, nonché al Direttore Generale, entrambi titolari di poteri di spesa per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano più opportuni in nome di esso.

Accanto ad essi, il Collegio dei Sindaci, investito di poteri di vigilanza sull'assetto e sulla gestione economico-finanziaria dell'ente.

L'organigramma fornisce indicazioni tanto con riguardo alla struttura di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio quanto con riferimento alla collocazione organizzativa del personale dipendente.

Parimenti, l'organigramma consente di specificare meglio l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate alle varie unità organizzative.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività.

L'organigramma e i documenti ad esso collegati devono essere sempre aggiornati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Deleghe e procure vengono rilasciate per rispondere a peculiari esigenze dell'ente, in particolare al fine di snellire e razionalizzare l'attività aziendale.

Onde porre in essere un'efficace lotta alla commissione delle fattispecie di reato sopra individuate è indispensabile che:

- qualsiasi soggetto che intrattenga rapporti con P.A. ed Autorità, in nome e per conto di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, sia munito di delega all'uopo rilasciatagli, nonché di idonea procura laddove necessario;

- ciascun conferimento sia associato e comunque associabile ad un solo e determinato potere gestorio, contemplandosi la correlativa responsabilità e prevedendosi un'adeguata collocazione all'interno dell'organigramma aziendale, il tutto ovviamente previo costante aggiornamento in ragione dei mutamenti strutturali ed organizzativi di volta in volta interessanti l'ente medesimo;

- ciascuna delega e/o procura chiarifichi in maniera inequivoca quali siano gli specifici poteri del delegato e/o delegante;

- i conferimenti avvengano in totale coerenza con i precipui obiettivi aziendali;

- al delegato siano attribuiti poteri di spesa confacenti rispetto alle funzioni conferite.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio provvede, parimenti, all'implementazione di un apparato essenziale di procedure nonché di prassi applicative che garantiscano una piena osservanza della normativa vigente, da un lato, come degli obblighi nascenti dalla propria condizione di ente pubblico di natura economica.

Quanto sopra mira a regolamentare l'agire declinato nella sua poliedrica operatività, consentendone al contempo verifiche ed indagini circa il corretto espletamento.

Soltanto in tal modo, infatti, può garantirsi un'uniformità di comportamento all'interno dell'ente che risulti concretamente rispondente ai canoni normativamente posti.

Tutto l'organico aziendale, conseguentemente, deve conoscere tali prassi operative rispettando le regole procedurali interne nell'esercizio delle proprie rispettive mansioni affidate.

Con riferimento a qualsivoglia operazione dell'ente, dunque, onde consentire la prevenzione dei fenomeni contemplati dalle varie normative esaminate deve potersi:

- ricostruire ogni fase del procedimento autorizzativo;
- cogliere l'attuazione del principio della ripartizione e netta separazione delle competenze, evitandosi che qualcheduno sia posto nelle condizioni di gestire da solo un'operazione completa;
- evincere l'integrità delle risultanze contabili sia relative alla fase di espletamento quanto a quella di ultimazione e conseguente archiviazione;
- riscontrare un'individuazione trasparente e ragionata dei soggetti di volta in volta incaricati (siano essi parte dell'organico ovvero collaboratori terzi designati per lo specifico affare), suffragata da oggettive e verificabile caratteristiche corroboranti un'avvenuta scelta di essi *inter multos*, quali competenza, professionalità, esperienza ed onorabilità;
- ricostruire, potendoli ritenere al contempo congrui, i compensi elargiti ai vari soggetti a titolo di dovuto ristoro per le prestazioni concretamente rese, in un'ottica di raffronto tra gli stessi e quanto offerto a pari condizioni dal mercato, procedendo pariteticamente per quanto concerne i meccanismi premiali sulla scorta di *targets* ragionevoli, impiegandosi per il tutto risorse finanziarie che siano contenute entro limiti ben precisi (*budgets* e/o bilanci preventivi di spesa) nonché dovendo, tutti gli esborsi sostenuti, apparire documentabili ed autorizzati, nonché riferibili in maniera irrevocabile in dubbio ai soggetti materialmente coinvolti nello specifico affare (emittente e ricevente).

Fondamentali, ai fini suindicati, senz'altro:

- la chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità da parte dell'esercente una data attività;
- la separazione di competenze tra il soggetto da cui promana l'autorizzazione e quello invece occupantesi di dare corso all'operazione per l'appunto autorizzata;
- l'indefettibile preventiva autorizzazione di qualsivoglia operazione, sia essa di carattere generale e/o specifico;

- l'idonea nonché celere acquisizione di documentazione di pari passo con l'annotazione di ciascuna operazione, transazione ed azione onde consentirne agilmente un'immediata ricostruzione di ogni singolo dettaglio in una qualsiasi occorrenza futura;
- la verifica su ciascuna operazione da parte di soggetti indipendenti rispetto alla vicenda di volta in volta sottesa (ben potendosi dunque concretare, tale ultima attività, in un controllo da parte di persone interne all'organico aziendale che siano rimaste estranee a quella data operazione, come pure da parte di soggetti invece del tutto estranei all'attività e struttura dell'ente come nel caso dell'intervento di soggetti preposti alla revisione);
- la previsione di un sistema di prevenzione che sia noto a tutto l'organico e che, come tale, non possa essere aggirato se non per precisa volontà del soggetto agente (dunque, non già per mera negligenza, imprudenza ed imperizia);
- l'attuazione di penetranti controlli interni atti ad individuare con tempestività eventuali, anche minime, anomalie nell'attività aziendale, controlli che potranno avere ad oggetto i soggetti responsabili di una data attività (primo livello), i soggetti agenti in virtù di apposita procura e/o delega (secondo livello) ovvero andamenti anomali e violazioni procedurali (terzo livello), tutti controlli che sebbene interni vengono ovviamente svolti da entità indipendenti rispetto ai soggetti operanti (dunque, ancora una volta, con l'ausilio ed intervento del Collegio dei Sindaci e dell'Organismo di Vigilanza).

G – RISK MANAGEMENT ED AREE DI INTERVENTO

Preliminarmente giova porsi in luce come indefettibile, al fine di individuare con tempestività gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni, appaia proprio un costante e puntuale aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Infatti, come già si è avuto modo di precisare, l'Organismo di Vigilanza dopo aver stilato una lista di quelli che appaiono i potenziali rischi ed aver rilevato la concreta situazione esistente, provvede a misurare il *gap* intercorrente tra esse, richiedendo all'uopo un aggiornamento delle valutazioni circa il potenziale di rischio.

La finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è quello di prevenire le illegalità ed i comportamenti impropri, in modo da

garantire la correttezza dell'attività aziendale, anche attraverso la trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni più rilevanti che riguardano l'organizzazione e l'attività di interesse pubblico dalla stessa svolte, onde favorire un controllo diffuso circa l'effettivo perseguimento delle funzioni istituzionali nonché il corretto utilizzo delle risorse pubbliche onde sviluppare e consolidare all'interno dell'azienda la "cultura della legalità".

Obiettivi e finalità di tale importanza da necessitare di un sistema integrato e complesso ai fini della loro realizzazione, un sistema che riesca a contemperare le esigenze di trasparenza con le misure anticorruzione previste dall'ordinamento, in piena armonia e coerenza con l'organizzazione aziendale stessa.

Per la relativa elaborazione si è proceduto, dunque, alla consultazione di quanto già redatto da altre pubbliche amministrazioni, onde attuare un raffronto critico e costruttivo volto al recepimento dei soli aspetti chiave che risultassero affrontati dai vari enti in maniera sufficientemente esaustiva e con approccio condiviso (svolgendo incontri informativi e/o formativi preliminari in occasione dei quali è stata presentata e fornita apposita documentazione esplicativa).

Operazione che è stata svolta originando dalla valutazione dei processi e regolamenti interni così da individuare quali potrebbero essere le attività con più alta probabilità di accadimento di un evento illecito *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, procedendo quindi con l'esame delle misure ed azioni da adottarsi al riguardo (per una più efficace attuazione e gestione pare opportuno procedere all'individuazione dei percorsi formativi del personale dedicato, al controllo delle decisioni e delle attività di prevenzione del rischio, all'informazione costante e diretta, all'osservanza dei termini previsti dalla Legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti nonché correlati adempimenti, salvo ovviamente i casi di oggettiva impossibilità, infine all'analisi dei rapporti instauratisi con i soggetti terzi in virtù di contratti con essi stipulati ovvero in quanto destinatari di provvedimenti di concessione e/o erogazione di servizi).

La mappatura dei processi aziendali per la definizione delle aree di rischio è stata avviata ai fini ricognitivi generali, coinvolgendo le strutture interessate fornendo loro modelli utili a supportare le attività richieste e il trasferimento delle necessarie informazioni, relative alle attività di competenza.

Operate queste necessarie premesse, può ora darsi corso all'accennata identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti, in uno alla determinazione dei correlativi rischi.

Si è proceduto, nel dettaglio, come di seguito:

- interpretazione della normativa con particolare attenzione ai suoi contenuti ed alle fattispecie di reato ivi contemplate;
- ricognizione degli ambiti aziendali in cui l'assenza di tutele parrebbe concretamente esporre ad una maggiore probabilità di commissione dei reati *ut supra*;
- valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali ed amministrativi;
- identificazione dei principi e dei requisiti peculiari del sistema dei controlli;
- valutazione dei profili di rischio per l'azienda;
- definizione di un piano formativo per l'intero organico dell'ente;
- monitoraggio dei procedimenti di controllo e gestione con riferimento a ciascuna attività a rischio;
- comunicazione, agli utenti che richiedano il rilascio di provvedimenti amministrativi, dei responsabili di procedimento, dei termini di conclusione e di ogni eventuale informazione al fine del monitoraggio della singola procedura (con contestuale pubblicazione, di tali informazioni relative a procedimenti e loro stato, sul sito istituzionale dell'ente).

ATTIVITA' SENSIBILI

Al momento dell'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con specifico riferimento alla realtà di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, i reati verosimilmente concretizzabili nello svolgimento dell'attività dell'ente risultano essere, in estrema sintesi:

- per contatto diretto e/o indiretto con la Pubblica Amministrazione, societari, informatici, ambientali, di omicidio colposo e/o lesioni colpose per violazione della normativa antinfortunistica e/o a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Quanto, invece, ai rischi relativi alla commissione di reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e di criminalità organizzata transnazionale, non vi è chi non veda come gli stessi ultimi appaiono soltanto teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non richiedendosi, conseguentemente, l'approntamento anche per essi di appositi rimedi essendo a ben vedere oggetto di disciplina avente carattere generale.

Le attività cosiddette “sensibili” possono, dunque, suddividersi nelle seguenti macro aree:

- AMBIENTE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la gestione e salvaguardia dell’ambiente in ossequio alla normativa di vario rango);
- AMMINISTRATIVA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la predisposizione del bilancio, i rapporti tra vari organi dell’ente, la gestione di cicli attivo e passivo, i contratti, le revisioni, i ricalcoli, la gestione della morosità, il recupero dei crediti, gli sfratti, gli incassi in contanti, la gestione delle verifiche fiscali);
- APPROVVIGIONAMENTI (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la gestione degli appalti mediante gara aperta e/o mediante gara ristretta semplificata e/o mediante cottimo fiduciario e/o mediante affidamento diretto);
- RELAZIONI CON IL PUBBLICO (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, l’interfaccia con l’utenza, la ricezione della documentazione per le varie procedure, la gestione dei protocolli);
- RISORSE UMANE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la gestione dei provvedimenti disciplinari, le assunzioni, la formazione del personale nonché la gestione del personale medesimo);
- SALUTE E SICUREZZA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la valutazione dei rischi, la pianificazione delle attività, le attività esecutive e di controllo);
- SISTEMI INFORMATIVI (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la gestione dei servizi informatici);
- TECNICA (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, la gestione dei piani complessi, la contabilizzazione dei lavori);
- VENDITE (in essa ricomprendendosi, ragionandosi in via esemplificativa e non già esaustiva, la vendita di unità immobiliari libere e/o assegnate in locazione).

L’Organismo di Vigilanza, del tutto evidentemente, si premurerà di individuare ogniquale volta le attività che, in base all’evoluzione legislativa e/o organizzativa interna,

dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti di cui dianzi s'è fatto cenno, accertandosi altresì che vengano assunti gli opportuni provvedimenti operativi.

Quanto precede, in un'ottica di "*Risk Management*", ovvero per l'appunto "gestione del rischio", intesa come insieme degli sforzi tecnico-organizzativi volti alla prevenzione di tutti quegli eventi che possono condurre a perdite e/o danni per l'ente e per le persone coinvolte, quali emblematicamente ragionandosi i danni all'immagine, alle strutture, alle persone e/o qualsivoglia danno suscettibile di valutazione economica.

Rischio, del tutto ovviamente, da rilevarsi e gestirsi per tempo debito, onde concretamente scongiurarsene o quantomeno eliminarsene i relativi effetti, motivo per cui ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si è dotata di un sistema di gestione del rischio che consenta di monitorare, individuare, valutare ed all'occorrenza eliminare i rischi associati a qualsivoglia attività e/o processo dandosi corso ad una minimizzazione delle perdite in favore di una massimizzazione delle opportunità, piuttosto, per l'ente.

Propedeutica alla valutazione del rischio, come ovvio, la completa definizione dei procedimenti aziendali e delle prassi lavorative consolidate, dovendosi pertanto procedere alla relativa ricognizione.

Soltanto operato questo ulteriore passaggio potrà procedersi ad una più compiuta mappatura generale dei processi e descrizione dei correlativi rischi, in ciascun settore, con invito alla dirigenza di procedere contestualmente ad una verifica ed integrazione nelle aree maggiormente sensibili di rispettiva competenza.

Concretizzano una seria esposizione a maggiori rischi di natura corruttiva possono senz'altro dirsi:

- la soltanto parziale individuazione e definizione delle procedure aziendali;
- l'utilizzazione del solo supporto cartaceo nell'espletamento dell'attività aziendale in ragione della connaturata possibilità di artefarne i contenuti e/o di smarrirne gran parte, in uno all'altrettanto evidente ridotta tracciabilità;
- la concentrazione, senza controllo, dei poteri di carattere decisionale nonché delle maggiori competenze tecniche, amministrative, giuridiche e contabili in capo a soltanto taluni, soliti soggetti;
- il carente suffragio motivazionale dei provvedimenti resi;

- la promessa, l'offerta o anche soltanto richiesta di consegna di somme di danaro o qualsivoglia altra forma di ricompensa, sia essa di natura diretta o indiretta quand'anche per tramite di persone terze, al precipuo e chiaro intento di influenzare e/o in ogni modo distorcere il corretto funzionamento e discernimento dei vari uffici;
- la mancanza di una effettiva rotazione degli incarichi tanto dirigenziali quanto del personale.

H – L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL SISTEMA DISCIPLINARE

Come già ricordato in precedenza, in particolare nella sezione dedicata alla responsabilità degli enti ed alla relativa esimente, tra le condizioni di esonero l'art. 6 comma primo del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001 prevede espressamente *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio deve, come visto, *“a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* – cfr. art. 6 comma secondo del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, pertanto, onde beneficiare della condizione esimente, deve all'occorrenza provare di essersi dotata di un Organismo di Vigilanza e che non vi sia stata da parte di quest'ultimo un'omessa e/o insufficiente vigilanza.

Tale Organismo di Vigilanza, è nominato dall'organo amministrativo contestualmente all'approvazione ed adozione, con apposita deliberazione, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, decidendosene in tale sede il numero e la qualifica dei relativi componenti, siano essi interni ovvero esterni (scelta, quella relativa alla composizione, che avviene tenendo in debita considerazione le dimensioni dell'ente nonché l'attività svolta e le aree più sensibili in cui dovrà concretamente aversi un intervento al fine di scongiurare il verificarsi di taluno dei reati contemplati dalle normative già più volte esaminate).

Ciascun componente designato, la cui nomina deve ovviamente essere nota onde rispondere ai canoni di miglior trasparenza ed esaustiva informazione, deve accettare formalmente l'incarico con dichiarazione dalla quale si possa evincere altresì il possesso da parte dell'accettante degli indefettibili requisiti indicati dal medesimo Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001.

Tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza è designato altresì un Presidente il quale si occuperà dell'espletamento delle formalità di convocazione delle riunioni, dell'individuazione delle tematiche da affrontare nel corso di esse nonché della loro organizzazione e svolgimento.

Operate queste necessarie premesse, deve sin da subito precisarsi che il compito di vigilare sull'efficace adozione, sull'idoneità e funzionamento nonché sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché di curarne il costante e puntuale aggiornamento, è affidato conformemente al dettato normativo ad un organismo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di cui sono assicurate l'autonomia, la professionalità e l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Le regole che seguono, ricavabili tanto dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, quanto dal Decreto della Regione Lombardia n. 4340 del 18.05.2012 nonché, infine, dalle "Linee Guida" impartite da Confindustria sin dall'anno 2002, in particolare nella versione da ultimo approvata dal Ministero della Giustizia in data 21.07.2014, disciplinano l'Organismo di Vigilanza dal momento della sua istituzione, passando per tutto il relativo funzionamento e sino alle più estreme conseguenze quali la revoca:

- l'organo amministrativo unico (come si è avuto modo di ricordare in precedenza, istituito a fronte dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni concernenti il Consiglio di Amministrazione di cui alla Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 rubricata "*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*", redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata "*Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici*", comportante la riunione di tutte le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica quali la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 rubricata "*Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)*" con cui le ALER singolarmente considerate erano state istituite, nonché da ultimo di cui alla Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 rubricata "*Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*"), cui compete come noto il potere di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (atto, questo, rientrante infatti a pieno titolo in quelli propriamente di tipo organizzativo, consuetamente attribuiti all'organo gestorio) mediante apposito provvedimento motivato, con scelta dei

componenti sulla base dei previsti requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza ed autonomia funzionale, designandone altresì il Presidente cui attribuire eventualmente specifiche funzioni nonché, con medesima delibera, determinando il compenso dei suoi componenti;

- il processo di nomina deve essere improntato a principi di trasparenza pertanto il verbale di conferimento incarico, una volta intervenuta la necessaria accettazione in forma scritta da parte del soggetto designato, deve essere comunicato dall'organo amministrativo a tutti i livelli aziendali così che possano dirsi acclarati per tutto l'organico aziendale i poteri, i compiti e le responsabilità di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza (dovendo il verbale di conferimento, infatti, recare indicazioni circa le funzioni, la durata dell'incarico, le cause di decadenza, il compenso, gli obblighi e le responsabilità, nonché qualsivoglia altra informazione utile al fine di individuare in maniera inequivoca il ruolo del soggetto nominato);

- l'Organismo di Vigilanza permane in carica sino ad un massimo di anni 3 (tre) e ciò indipendentemente dall'effettiva durata del mandato dell'organo amministrativo unico che ne abbia curato l'istituzione, ben potendo peraltro ciascun componente già precedentemente designato essere rieletto;

- gli "autonomi poteri di iniziativa e di controllo" menzionati dalla normativa di riferimento di cui sopra devono intendersi nel senso di libertà di azione e di autodeterminazione, requisiti che vengono soddisfatti mediante inserimento dell'Organismo di Vigilanza nell'organico della struttura aziendale, mediante esonero di quest'ultimo da mansioni di carattere operativo che potrebbero anche soltanto potenzialmente inficiarne l'obiettività di giudizio nonché mediante garanzia di esercizio delle proprie funzioni in assenza di qualsivoglia interferenza e condizionamento da parte dell'ente nell'ambito del quale trovasi ad operare, in particolare dovendosi scongiurare pressioni da parte del *management* aziendale (dunque, in estrema sintesi, il tutto traducendosi in una indefettibile assenza di qualsivoglia dipendenza funzionale rispetto all'ente, ragion per cui deve essere inoltre consentita allo stesso organismo una concreta facoltà di autoregolamentazione della propria attività mediante attribuzione di un *budget* congruo ed appropriato, da approvarsi mediante idoneo preventivo di spesa annuale a cura dell'organo amministrativo unico dell'ente);

- i requisiti di "indipendenza" ed "onorabilità" vengono invece individuati nella necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di terzietà rispetto all'ente ed al suo *management*, come già dianzi evidenziato, potendosi estrapolare dalla disciplina codicistica civile (artt. 2382 e 2399 c.c.) i vincoli, rapporti e *status* ritenuti non confacenti con la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza (coniugio, parentela, lavoro subordinato, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna anche soltanto temporanea ecc.);

- con riguardo al requisito della “*professionalità*” deve ritenersi, pure in assenza di una precisa indicazione da parte della normativa, che i componenti debbano possedere competenze ed esperienze tali da assicurare un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza richiesta dalla normativa stessa;

- da ultimo, in tema di requisiti, con “*continuità d’azione*” si intende porre in luce un aspetto chiave della funzione dell’Organismo di Vigilanza, ovvero sia quello di una vigilanza sull’efficacia ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio non discontinua bensì svolta con periodicità tale da consentire una tempestiva individuazione di qualsivoglia situazione di rischio e/o anomalia nel sistema, dovendosi monitorare costantemente la coerenza e corrispondenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai vari destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

- l’Organismo di Vigilanza consta, conformemente ai requisiti dianzi ricordati, di tre membri non appartenenti all’organico (in particolare alle cariche esecutive e/o dirigenziali dell’ente) in grado di assicurare la necessaria continuità d’azione;

- le cause di cessazione dalla carica dei vari componenti dell’Organismo di Vigilanza sono la scadenza dell’incarico, la decadenza, la revoca, la rinuncia ed il decesso;

- in particolare, la decadenza può avverarsi in caso di interdizione o inabilitazione, ovvero di grave infermità che renda il componente inidoneo o anche solo che comporti una sua assenza per un periodo superiore a mesi 6 (sei), ovvero ancora per attribuzione di diverse funzioni e responsabilità o in ogni caso al verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione come visto indefettibili per l’Organismo di Vigilanza, ovvero ancora per il venire meno dei requisiti di professionalità e/o un grave inadempimento ai propri doveri, ovvero ancora una sentenza di condanna anche non definitiva tanto a carico dell’ente a causa dell’omessa e/o carente vigilanza dell’Organismo di Vigilanza quanto a carico di uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza medesimo;

- quanto alla dichiarazione di decadenza per le ragioni che precedono, nonché alla revoca dell’Organismo di Vigilanza e/o di qualsiasi suo componente, Presidente compreso, legittimato è ancora un volta il solo organo amministrativo unico istituito a seguito dell’abrogazione del Consiglio di Amministrazione avvenuto con Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 rubricata “*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*”, redatta ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 09.03.2006 rubricata “*Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici*”, comportante la riunione di tutte le disposizioni

legislative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica quali la Legge Regionale n. 13 del 10.06.1996 rubricata “Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)” con cui le ALER singolarmente considerate erano state istituite, normativa modificata con Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013 rubricata “Modifiche alla legge regionale n. 27 del 04.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e da ultimo aggiornata con l’introduzione della Legge regionale n. 16 dell’8 luglio 2016 rubricata “Disciplina regionale dei servizi abitativi”.

- l’Organismo di Vigilanza e/o il singolo componente eventualmente interessati da revoca e/o decadenza e/o rinuncia e/o cessazione per scadenza devono essere tempestivamente sostituiti, con effetto immediato non essendo applicabile all’Organismo di Vigilanza l’istituto della *prorogatio*, essendo dunque onere dell’organo amministrativo unico assicurare l’idoneità nonché corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio anche attuando una tempestiva ricostituzione dell’Organismo di Vigilanza interessato da uno degli eventi sopra richiamati.

L’Organismo di Vigilanza, fermo tutto quanto precede, è chiamato a svolgere in particolare i seguenti specifici compiti:

- vigilare sul funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché sull’osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte di tutti i destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti osservati dagli stessi rispetto alle strategie e regole recate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio per l’appunto definito, al contempo proponendo l’adozione degli interventi correttivi ritenuti più opportuni e curando altresì l’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati;

- verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio (definizione delle clausole *standard*, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;

- attivare le procedure previste per l’implementazione del sistema di controllo;

- predisporre il piano periodico delle verifiche sull’adeguatezza e funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- effettuare verifiche periodiche, nell’ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio nonché verifiche mirate su determinate

operazioni e/o atti specifici di maggior rilevanza posti in essere da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- promuovere incontri periodici con il Collegio dei Sindaci onde consentire uno scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sull'adozione, concreto funzionamento ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- compulsare iniziative utili alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza o messe a sua disposizione;

- raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- segnalare tempestivamente all'organo amministrativo unico, per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e proporre le eventuali sanzioni;

- verificare che le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- adoperarsi al fine di valutare costantemente l'opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio, all'uopo informando l'organo amministrativo unico laddove si dovessero riscontrare esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati, ovvero evidenze di gravi violazioni del medesimo da parte dei vari destinatari, ovvero ancora significative

modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio a tali prescrizioni normative, segnalando all'organo amministrativo unico le possibili aree di intervento;

- predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree maggiormente a rischio verificazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, secondo le modalità ed i principi seguiti nell'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli di decisione rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio sia, e soprattutto permanga, rispondente ed adeguata alle finalità del medesimo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio come individuate dalla normativa di riferimento più volte oggetto di menzione, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti;

- valutare, oltre all'aggiornamento di cui pocanzi, nel caso di effettiva verificazione di taluno dei reati e/o di significative violazioni alle prescrizioni, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio;

- presentare all'organo amministrativo unico le proposte di adeguamento e modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, posto che l'adozione di eventuali modifiche è, come si ricorderà, di competenza dell'organo amministrativo il quale, a mente del più volte ricordato art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, ha la responsabilità diretta tanto dell'adozione quanto dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio stesso;

- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio eventualmente adottate dall'organo amministrativo unico;

Oltre a tutte le prerogative di cui alla dettagliata elencazione che precede, nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, potrà altresì:

- avere libero accesso a tutte le strutture ed uffici di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, ivi accedendo ed acquisendo liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti, predisponendo apposite relazioni da trasmettere all'organo amministrativo unico in caso venga opposto un diniego motivato e non da parte dei referenti destinatari delle richieste di cui in commento;

- richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai soggetti terzi ed in generale a tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, dovendosi precisare però che, con specifico riferimento ai soggetti terzi, l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'Organismo di Vigilanza deve essere ovviamente oggetto di espressa previsione nel corpo del testo dei singoli contratti di volta in volta stipulati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- effettuare ispezioni periodiche nelle varie funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (pur quand'anche tuttora in corso di svolgimento) poste in essere dall'ente.

Tenuto conto delle peculiarità e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, al fine di svolgere appieno i propri compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche, nonché delle relative risorse umane ed operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e di qualsivoglia altro adempimento necessario.

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento, predisposto a cura dello stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità, il cui testo dovrà assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio dovrà parimenti prevedere:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;

- le modalità di raccolta, trattamento ed archiviazione altresì delle eventuali comunicazioni, quand'anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio o per la responsabilità amministrativa di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

L'Organismo di Vigilanza redige, su base semestrale, una relazione sull'attività svolta e la presenta all'organo amministrativo unico e Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

L'Organismo di Vigilanza, per specifiche esigenze, anche aventi carattere d'urgenza, può comunque effettuare in qualsiasi momento segnalazioni tanto all'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, quanto al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte al fine di consentire all'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, quanto al Collegio dei Sindaci di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di essere sempre edotti circa le seguenti circostanze:

- attività svolta, controlli eseguiti e risultanze degli stessi;
- eventuali distonie tra gli strumenti di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio stesso;
- nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001;
- segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e risultanze emergenti dall'attività di verifica afferenti l'oggetto delle suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo di Vigilanza e sanzioni eventualmente irrogate;
- valutazione generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché del suo effettivo funzionamento e delle possibili proposte integrative e/o migliorative della forma e del contenuto del medesimo;

- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'organo amministrativo unico nonché Presidente, il Direttore Generale ed il Collegio dei Sindaci hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

Al contempo, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di richiedere, per il tramite delle funzioni o dei soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali e per ragioni di urgenza al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero riguardo a situazioni specifiche, incontri, tutti quelli che precedono, che dovranno debitamente verbalizzarsi con successiva custodia di copia dei relativi verbali da parte dell'Organismo di Vigilanza e dei predetti organi.

L'Organismo deve organizzare, con cadenza almeno annuale, un incontro con il Collegio dei Sindaci in ordine all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al suo funzionamento nonché alla sussistenza di fatti e circostanze rilevanti.

Nel contesto dell'organizzazione interna di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato e portato a conoscenza sia della reportistica di sintesi e della documentazione prescritta dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, sia di ogni diversa ed ulteriore informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi dell'ente e soggetti terzi, purché attinenti l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nelle aree aziendali a rischio e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001.

A tal fine, valgono le seguenti prescrizioni di ordine generale, ad integrazione della documentazione di sintesi indirizzata al vertice di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio:

- i dipendenti ed i soggetti terzi hanno il preciso dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni relative alla commissione, o anche solo ragionevole convinzione in tale ultimo senso, dei reati presupposti di cui alla normativa più volte rammentata;
- i dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio poste in essere dall'organico aziendale e/o da soggetti terzi;

- i soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione ed, in ogni caso, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, eccezione fatta per gli obblighi di Legge e per la tutela dei diritti di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio così come delle persone accusate erroneamente oppure in malafede.

Per quanto attiene le modalità di effettuazione delle segnalazioni di cui sopra, si stabilisce che:

- le segnalazioni, quanto più possibilmente suffragate da adeguata documentazione probatoria, dovranno essere attuate in forma scritta, quand'anche anonime, dovendo altresì contemplare ogni violazione, o anche solo sospetto in tal senso, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, purché sufficientemente motivate e documentate, così come le conseguenti eventuali azioni a sua ragionevole discrezione e responsabilità, disponendo l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione (se non rimasto nell'anonimato, ovviamente) e del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e/o di disporre l'archiviazione della segnalazione;

- resta fermo ed inequivoco che l'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio non valuterà seriamente alcuna segnalazione anonima se non sufficientemente documentata;

- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto, ovvero telefonicamente con successiva conferma per iscritto, ai seguenti recapiti:

ORGANISMO DI VIGILANZA C/O ALER BERGAMO – LECCO - SONDRIO
BERGAMO (BG), VIA MAZZINI, 32/a.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione predisposta dall'Organismo di Vigilanza sono conservate a cura del medesimo presso apposito archivio, cartaceo od informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o a persone dallo stesso autorizzate.

Oltre alle segnalazioni precedenti, tutti i soggetti destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio devono premurarsi di trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione concernente:

- eventuali visite ispettive da parte della P.A. e/o da parte di Enti di Certificazione nonché provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o qualsivoglia altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni e di cui alle più recenti normative in tema di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero, nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del 17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017);

- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi dell'ente, dai dirigenti e/o più in generale da tutto l'organico in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati di cui alla normativa appena ribadita;

- eventuali rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi ovvero omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle normative di cui addietro;

- eventuali notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, con evidenza dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione dei reati di cui sopra, nonché alle violazioni delle regole di comportamento sancite tanto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio quanto dei principi etico – comportamentali di cui al Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

All'Organismo di Vigilanza devono altresì essere comunicati il sistema delle deleghe e delle procure eventualmente adottato da ALER Bergamo – Lecco - Sondrio ed i relativi aggiornamenti nonché ogni ulteriore modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura adottata.

SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento chiave ai fini dell'adozione, funzionamento e conservazione in termini di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, senz'altro la previsione ed istituzione, contestualmente ad esso, di un adeguato sistema

disciplinare con efficacia deterrente, onde da un lato prevenire la commissione di reati e/o la violazione delle regole di comportamento e dei principi etici contemplati dal medesimo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché dal Codice Etico e, dall'altro, sanzionare eventuali, malauguratamente sempre possibili, verificazioni di eventi di tale specie.

Al pari dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza, pertanto, anche la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'esimente dalla responsabilità degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'ente in caso di comportamenti illeciti dei destinatari, qualsiasi inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio integra una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà nonché, nei casi più eclatanti, lede il rapporto di fiducia instaurato con ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito dettagliatamente individuate, prescindendosi dall'eventuale responsabilità di carattere penale e/o dall'esito del relativo giudizio.

Tali regole integrano e non certo sostituiscono la normativa vigente, affiancandosi parimenti alle clausole contenute nella pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.

In particolare, il Legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi.

Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente dell'ente.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle eventuali circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa dell'ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte di un componente dell'organico aziendale.

Per quanto attiene, invece, l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* dell'ente.

L'ente deve, come già evidenziato in precedenza, portare a conoscenza del proprio organico, secondo le modalità ritenute più opportune, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché informare e formare adeguatamente il proprio organico sui relativi contenuti.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:

- violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;
- mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo *staff* operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
- violazione e/o elusione delle procedure e dei protocolli di decisione;

- mancata e/o inadeguata sorveglianza da parte dei superiori gerarchici circa il rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte del personale dipendente;

- commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti come reati dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni e dai più recenti interventi del Legislatore in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero, nonché in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016), in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Legge 161 del 17.10.2017), in materia di razzismo e xenofobia (L.167/2017, c.d. Legge europea 2017) e per tutela di dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative (L. n. 179 del 2017 - Legge sul Whistleblowing L. 179/2017) e tali da determinare la responsabilità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;

- messa in atto di azioni e/o comportamenti anche di natura omissiva in ogni caso non conformi con le prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che esponano l'ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati anzidetti e/o che siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più dei medesimi reati e/o comunque tali da determinare l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni previste dalla normativa di riferimento dianzi più volte richiamata;

- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi recati dal Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio, ovvero omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento delle attività sensibili;

- mancata partecipazione, dovuta ad assenza ingiustificata, ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dall'ente in relazione all'argomento in oggetto;

- omessa segnalazione all'Organismo di vigilanza delle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio.

Alla notizia di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente (cui necessario corollario risultano essere tanto l'impulso della procedura di accertamento ad ogni notizia di violazione, quanto l'irrogazione della sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile all'ente, con le modalità in esso

previste, nei casi di concreto accertamento della violazione di cui si è avuta preliminarmente notizia).

L'Organismo di Vigilanza e gli altri organi sociali aventi titolo (ovvero l'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed il Direttore Generale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio), provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Quanto alle sanzioni, con particolare riguardo ai componenti dell'organico aziendale soggetti all'altrui direzione e vigilanza, le stesse consistono in:

- rimprovero verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;
- rimprovero scritto per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall'applicazione del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta;
- medesimo provvedimento, di cui al punto che precede, si applica altresì nel caso di violazioni "gravi" dovute a colpa lieve;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
- licenziamento disciplinare con preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 (quattro) violazioni gravi entro un arco temporale di 10 (dieci) mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per l'ente.

Più specificatamente:

- rimprovero inflitto verbalmente nelle ipotesi in cui il lavoratore violi norme comportamentali previste nel Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, in relazione ad attività che non rientrano di per sé nelle aree cosiddette "sensibili" ed individuate come rilevanti nell'analisi del rischio di verifica delle fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 e successive modificazioni;
- rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto che precede, nell'anno solare di riferimento;

- multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l'attività nelle aree "sensibili", così come individuate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, ovvero violi le norme comportamentali fissate dal Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle aree "sensibili", individuate come rilevanti nell'analisi del rischio e/o varie fattispecie di reato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché delle sue successive modifiche ed integrazioni ovvero ancora non provveda ad opportunamente informare, in violazione del dovere di diligenza, l'Organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie gestionali e/o di altrui condotte, che possano determinare l'insorgere di rischi anche penalmente rilevanti ai sensi della normativa anzidetta, nonostante riscontrate nello svolgimento della propria attività;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni, invece, in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con la multa;

- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge, nelle ipotesi in cui il lavoratore nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando gli specifici doveri fissati dalle normative richiamate e/o dalle procedure interne all'ente, ponga in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, così commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità della responsabilità di cui alla normativa più volte esaminata nei confronti della medesima ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, ovvero ancora un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, diretto in modo inequivoco a configurare una delle fattispecie di reato anzidette, per cui è come detto previsto l'assoggettamento di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio alle previsioni normative del settore (comportamenti, tutti quelli in menzione, anche tali da determinare una concreta applicazione a carico dell'ente, pur anche in via cautelare, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Quanto alle sanzioni, invece, pensate con riferimento ai soggetti in posizione apicale, le stesse possono così sunteggiarsi:

- in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da

parte di dirigenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento;

- in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio da parte dell'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero da parte dei componenti del Collegio dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto alternativamente, a seconda del soggetto ponente in essere la violazione, l'organo amministrativo unico nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ovvero il Collegio dei Sindaci, i quali ultimi destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Regionale, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, del soggetto ponente in essere la condotta incriminata, per giusta causa (al medesimo soggetto, laddove legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste per i dirigenti dall'articolo che precede).

Da ultimo, quanto alle sanzioni appositamente individuate per i soggetti terzi rapportantisi con l'ente, le stesse come già anticipato in precedenza, in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio tale da determinare una concreta applicazione a carico dell'ente, pur anche in via cautelare, delle misure previste per la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, nonché di cui alle sue successive modifiche ed integrazioni risulteranno rispondenti a quanto specificamente previsto nelle apposite clausole contrattuali inserite nei contratti di volta in volta stipulati, a vario titolo e ragione, tra l'ente e tali soggetti terzi.

Conformemente a quanto dianzi esposto, all'atto della stipula di qualsivoglia contratto di fornitura e/o appalto di beni e servizi e/o incarichi di consulenza e/o di agenzia e/o di distribuzione e/o di rappresentanza commerciale (elencazione, quella che precede, da intendersi ovviamente effettuata a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo), verranno predisposte apposite clausole con cui il soggetto terzo – nei rapporti instaurati e/o instaurandi con ALER Bergamo – Lecco - Sondrio – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nonché ad adottare, per quanto di propria precipua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo

n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà all'ente il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente più volte citata, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e del Codice Etico di ALER Bergamo – Lecco - Sondrio.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura della Direzione Generale che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni comminate all'organo amministrativo unico, nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e/o ai soggetti terzi in rapporto con l'ente saranno riportate su un registro apposito custodito presso l'Organismo di Vigilanza.

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dall'organo amministrativo unico, nonché Presidente di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio previa acquisizione del necessario parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute anche mediante pubblicazione sul sistema *intranet* aziendale e nella bacheca aziendale ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

I – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN RELAZIONE AL CODICE ETICO

I comportamenti tenuti da dipendenti ed amministratori, da coloro che agiscano anche in veste di consulenti e/o in ogni caso con poteri di rappresentanza dell'ente, dalle altre controparti contrattuali di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio e più in generale da tutti i destinatari del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo edizione aggiornata 2015, devono conformarsi alle regole di condotta ivi previste, in quanto preordinate al fine di scongiurare l'avverarsi dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, di cui alla Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e di cui alla Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015.

Regole, quelle in menzione, che si integrano con i principi etico comportamentali di cui al Codice Etico adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, i quali ultimi, seppur in rapporto di complementarietà con le prime, hanno come ovvio una natura nonché una portata diverse.

Il Codice Etico, infatti, è uno strumento che ha lo scopo di enucleare e racchiudere in un unico testo quelli che sono i principi di deontologia aziendale che ALER Bergamo – Lecco – Sondrio sente e riconosce quali propri e sui quali richiama dunque l'attenzione ed esige il rispetto da parte di tutti i soggetti che si trovino ad operare con essa (un elaborato adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione generale).

Precipuo intento del Codice Etico senz'altro quello di implementare l'efficacia tanto in termini di economicità quanto, soprattutto, in termini di correttezza di quelli che sono tutti i rapporti interni ed esterni all'ente (dunque, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, tanto i rapporti tra le varie componenti dell'organico quanto quelli verso i terzi reperiti nel mercato), ragion per cui si richiede che tutti i contatti e conegni tra le varie parti siano improntate alla massima correttezza, buona fede contrattuale, trasparenza, legittimità e chiarezza, nel pieno rispetto delle regole aziendali e con astensione da qualsivoglia pratica di tipo concorrenziale.

I Responsabili dei vari settori, del tutto chiaramente, si rendono parte diligente al fine di una compiuta e concreta divulgazione del Codice Etico nonché dei principi di cui lo stesso si rende propalatore.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per converso, origina dall'esigenza di consentire ad ALER Bergamo – Lecco – Sondrio di scongiurare e/o reprimere fenomeni che sono oggetto di precipua previsione normativa poiché perseguiti dallo stesso Legislatore, in uno all'opportunità di usufruire nella denegata ma pur sempre possibile eventualità di una verifica degli stessi, di quell'esimente di cui al medesimo decreto.

J – LA TRASPARENZA, LA FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché i rispettivi allegati, rispondono a specifiche prescrizioni recate dalla normativa più volte citata nel presente testo, ovverosia il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché le sue successive modifiche ed integrazioni e gli interventi occorsi in materia di anticorruzione e di rientro dei capitali dall'estero (Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n.

124 del 30.05.2015), essendo finalizzati, complessivamente considerati, a prevenire la commissione dei reati presupposti ivi indicati, che come visto generano una responsabilità amministrativa per l'ente accanto alla responsabilità penale personale dei soggetti attivi che tali reati abbiano commesso.

CIRCA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Proprio in ragione dell'importanza preminente di tale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la normativa ne prevede non soltanto, come visto, un costante aggiornamento, bensì anche una compiuta e specifica informazione e formazione così da rendere edotto l'intero organico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio circa i contenuti e la portata delle anzidette normative.

La comunicazione ed informazione concernente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, accompagnantesi ad appositi programmi di aggiornamento professionale, è curata dall'ente mediante:

- comunicazione a tutte le risorse presenti in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al momento della delibera di approvazione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica personale di ciascun soggetto del testo integrale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in uno ai relativi allegati, caldeggiandone la lettura e condivisione stante la peculiarità nonché stretta attinenza di esso rispetto al rapporto contrattuale instaurato (già dipendenti) e/o instaurantesi (nuovi dipendenti) tra destinatario del messaggio ed ente medesimo;
- comunicazione a tutte le risorse presenti in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, al momento della delibera di approvazione, mediante invio di una lettera informativa, a firma del Direttore Generale, da distribuirsi unitamente alla busta paga a ciascun componente dell'organico dell'ente, così portandosi all'attenzione di tutti i contenuti della normativa, del Codice Etico e, del tutto evidentemente, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, fornendosi altresì specifica indicazione circa le modalità di futura consultazione online sul portale dell'ente;
- invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale appositamente predisposto al fine di raccogliere da parte di ciascuno di essi destinatari l'adesione, per l'appunto, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, modulo che dovrà debitamente siglarsi e tramettersi entro un mese dalla ricezione alla Direzione Generale;
- sottoposizione, invece, ai nuovi dipendenti all'atto dell'accordo verbale circa l'inizio dei rapporti di lavoro, di una copia cartacea del Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo e relativi allegati, nonché del Codice Etico, con illustrazione dei medesimi (specificandone *ratio* e contenuti) ed esplicitazione, altresì, che l'adesione ad essi è da ritenersi indefettibilmente parte integrante del contratto (ragione per cui, al momento della sottoscrizione del contratto, viene richiesta altresì la contestuale sottoscrizione del già citato modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione, presa coscienza ed incondizionata adesione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, nonché relativi allegati e Codice Etico.

Stesso *modus operandi*, come ovvio, si accompagna ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di riferimento (Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001, nonché sue successive modifiche ed integrazioni, nonché interventi occorsi tanto in materia di anticorruzione quanto in tema di rientro dei capitali dall'estero, ovverosia Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, Legge n. 186 del 15.12.2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 e Legge n. 69 del 27.05.2015 pubblicata in G.U. n. 124 del 30.05.2015), dunque dei contenuti e delle regole di condotta recate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, così come dei principi etico comportamentali di cui al Codice Etico parimenti adottato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, è differenziata, sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione e fruizione, sulla scorta della qualifica dei destinatari e del livello di rischio della relativa area di competenza, con particolare attenzione alla funzione di rappresentanza o meno dell'ente in capo agli stessi.

Volgendo lo sguardo all'aspetto relativo alla modifica e/o integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché del Codice Etico adottati da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, lo stesso è, come già si è avuto modo di accennare in precedenza, di competenza dell'organo amministrativo ma vede il necessario coinvolgimento altresì dell'Organismo di Vigilanza (direttamente o su proposta di esso ovvero, laddove l'iniziativa di modificazione e/o integrazione promani direttamente dall'organo amministrativo, con acquisizione del relativo parere).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, peraltro, deve essere tempestivamente rettificato qualora intervengano rilevanti mutamenti tanto del sistema normativo quanto dell'assetto aziendale, allo scopo di mantenerne l'efficacia ed idoneità ai sensi e per gli effetti della normativa.

Parimenti, modificazioni e/o integrazioni devono intervenire nel caso in cui venga a concretarsi una violazione e/o elusione delle prescrizioni tale da porre in luce un'evidente inadeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ALER Bergamo –

Lecco – Sondrio rispetto al fine suo proprio, ovverosia di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Gli allegati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che come detto ne costituiscono parte integrante, possono essere parimenti modificati, al fine di una maggior rispondenza alle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente e ciò anche senza una necessaria contestuale modifica dello stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previo però ovviamente il consueto indefettibile parere dell'Organismo di Vigilanza.

CIRCA LA STRATEGIA PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CORRUTTELA

L'informazione e sensibilizzazione dell'organico di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio circa la necessità di prevenire qualsivoglia rischio corruttivo, anche solo potenziale e non già evidente nell'espletamento dell'attività quotidiana dell'ente, avverranno per il tramite di adeguate procedure formative.

Formazione, quella in commento, che dovrà avere quale preminente operatività:

- l'individuazione del personale impiegato nelle aree di lavoro caratterizzate da una maggiore esposizione al rischio corruttivo, con conseguente valutazione degli specifici interventi in un'ottica di opportuno adeguamento alla normativa del settore;
- la verifica, in concerto con i responsabili all'uopo incaricati dall'ente, del concreto grado di informazione e conoscenza in capo ai dipendenti sul tema della corruzione e dei correlativi rischi;
- la sensibilizzazione di tutto l'organico aziendale, fondamentale ai fini della normativa di riferimento, circa i più corretti comportamenti in grado di scongiurare anche il solo avverarsi delle situazioni di rischio.

La formazione, pertanto, dovrà avere ad oggetto non soltanto la conoscenza "teorica" della normativa e dei comportamenti ivi contemplati quali configurabili una fattispecie di reato, bensì anche la conoscenza per così dire "applicata" ovverosia la precipua indicazione di

quelli che sono i comportamenti da tenersi concretamente nelle diverse aree di competenza del personale, nonché lo sviluppo di apposite mappe di rischio che consentano di circoscrivere ambiti ed elementi dai quali potrebbe sorgere un fenomeno di tipo corruttivo, favorendosi a tali ultimi fini un confronto tra le esperienze ed i contributi provenienti da tutti i vari livelli operativi nel costruttivo raffronto con gli *standard* qualitativi ed organizzativi.

Il programma formativo prevede la sensibilizzazione della generalità dei componenti l'organico aziendale mediante un ciclo di formazione continua, onde fornire adeguato ragguaglio tanto delle varie normative vigenti quanto degli strumenti a disposizione del singolo appositamente realizzati all'interno della struttura dell'ente, così da consentire un tempestivo supporto in caso si ravvisasse un qualche segnale di allarme per quanto attiene i fenomeni corruttivi.

L'ente delinea specifici programmi di *training* ed aggiornamento periodico, ovviamente obbligatorio per tutti i dipendenti, organizzato *in house* secondo modalità integrate quali lezioni frontali, *e-learning* e *workshop* interattivi.

Per alcuni componenti dell'organico, destinati ad operare in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, sono previsti programmi formativi integrativi, anche sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti posti in posizione apicali nei rispettivi settori di competenza, così da implementare il sistema di prevenzione negli ambiti più esposti al rischio.

Attività formativa ed informativa che viene resa nota alle organizzazioni sindacali, che viene pubblicata sulla rete *intranet* aziendale e che viene altresì comunicata a ciascun componente dell'organico all'atto dell'assunzione, con qualunque tipologia contrattuale, consegnandone apposita documentazione relativa unitamente a quella già trasmessa a ciascun indirizzo *e-mail* personale.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, giusta il disposto di cui all'art. 1, comma settimo, della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, è individuato da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio nella figura del Sig. Giuseppe Giordano, che assurge altresì al compito di Responsabile per la Trasparenza ed Integrità (**allegato 18**).

Di sua precipua competenza:

- proporre al Presidente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché le successive eventuali modifiche ed integrazioni in caso di aggiornamento normativo e/o di sostanziali variazioni organizzative;

- verificarne l'efficace attuazione, relazionando poi opportunamente in proposito l'organo amministrativo, nell'anno di riferimento (facendo tesoro delle indicazioni ricevute dai vari Responsabili nelle aree più sensibili al rischio di corruzione);
- disporre la pubblicazione del PTPC sul sito internet web istituzionale di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio;
- verificare con i vari Responsabili la rotazione degli incarichi dei soggetti operanti nelle cosiddette “aree a rischio”;
- definire il piano di formazione ed adattare le procedure ad una più consona e penetrante formazione per quei dipendenti, dianzi ricordati, destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve trasmettere al Presidente, entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati delle verifiche svolte, unitamente ad eventuali proposte di rettifica e/o integrazione dello stesso, relazione parimenti da pubblicarsi sul portale web aziendale giusta il disposto di cui al successivo comma quattordicesimo del già ricordato art. 1 della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha ritenuto preferibile, onde rispondere a ragioni di celerità, economicità nonché coordinamento tra i vari compiti in stretta nonché evidente connessione, di individuare ai fini delle due nomine (per l'appunto, le dianzi citate figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza ed Integrità) un unico soggetto.

Il sistema dei controlli interni, finalizzato alla standardizzazione delle attività per tutte le aree ritenute sensibili in ossequio alla normativa vigente, è suffragato da verifiche di conformità dell'operato cui le varie risorse impiegate all'interno dell'ente sono chiamate a far fronte.

Nel panorama pocanzi delineato, si innesta del tutto evidentemente, una responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione designato qualora lo stesso non dimostri, *ex art. 1 comma dodicesimo della Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012:*

- di aver predisposto il Piano dopo avere opportunamente individuato, con l'ausilio dei Dirigenti preposti alle singole aree, quelle che sono le attività soggette a maggior rischio corruttivo;
- di aver previsto appositi meccanismi di informazione, formazione, attuazione e controllo delle decisioni atti a scongiurare il verificarsi dei fenomeni di corruttela, nonché monitorato quelle che si configurano come procedure di regolamento dei rapporti tra ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ed i vari soggetti con i quali essa si trovi ad operare, rimandando l'attenzione degli stessi alle prescrizioni recate dal Codice Etico nonché al dovere di astensione in caso di conflitto di interessi ed all'esigenza di trasparenza e correttezza reciproca in ambito contrattuale;
- di avere verificato l'idoneità ed effettiva attuazione del Piano e di averne, se del caso, disposto l'aggiornamento mediante parziale rettifica e/o integrazione in caso di mutamento normativo – organizzativo ovvero nell'appalesarsi di significative violazioni che abbiano posto in luce l'inefficacia delle misure stesse.

Quanto ai Referenti dei vari settori, agli stessi è richiesto un fattivo nonché reiterato monitoraggio negli ambiti di rispettiva competenza, in uno alla tempestiva segnalazione di eventuali episodi rilevanti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (con il quale gli stessi sono chiamati ad operare in ottica assolutamente sinergica) nonché all'astensione da qualsivoglia processo decisionale qualora risulti integrato in concreto un conflitto di interessi ovvero quand'anche, lo stesso, appaia solamente potenziale.

CIRCA GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED INTEGRITA'

Quanto agli obblighi di trasparenza ed integrità di ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, gli stessi sono garantiti, oltre che dalla nomina *ut supra*, dalla predisposizione di apposite procedure che ne garantiscano una, quanto più possibile, attagliante rispondenza al dato normativo vigente.

In totale coerenza con tale ultima esigenza, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio cura la pubblicazione, sul portale *web* aziendale, di informazioni sensibili concernenti:

- attività ritenute a rischio di fenomeni di corruttela; procedimenti amministrativi, provvedimenti degli organi di indirizzo politico e delle figure dirigenziali; uffici e risorse umane, organi di indirizzo politico, organi di amministrazione ed organi di gestione, dirigenti, responsabili, organigrammi; numeri di telefono, caselle di posta elettronica ed indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'intero organico; nomine e durata degli incarichi, *curriculum vitae*, compensi di natura fissa o variabile, importi per viaggi di servizio e/o missioni pagate con fondi pubblici, eventuali posizioni ricoperte in altri enti pubblici o

privati, ulteriori compensi a qualsivoglia titolo percepiti anche se a carico della finanza pubblica; autorizzazioni e/o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi e/o altre forme di ausilio finanziario; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale nonché ai fini della progressione di carriera; accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

ALER Bergamo – Lecco – Sondrio si impegna, inoltre, a provvedere alla puntuale formazione nonché al costante aggiornamento del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, dei responsabili di settore in merito alla Legge n. 190 del 06.11.2012 pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, così come delle sue eventuali modifiche ed integrazioni nonché sulla responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, pubblicato in G.U. n. 140 del 19.06.2001.

La competenza e l'operato del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si intrecciano saldamente, nonché del tutto inevitabilmente, con quelli dell'Organismo di Vigilanza in carica in ALER Bergamo – Lecco – Sondrio, concretandosi un persistente raffronto e coordinamento tra le rispettive aree di intervento con l'ausilio di un'informazione costante ed esaustiva nonché di una partecipazione del primo di essi alle riunioni indette dal secondo, il tutto peraltro sotto la direzione e la sorveglianza, altresì, della Regione Lombardia cui compete l'indagine delle date di svolgimento degli incontri nonché la disamina dei verbali scaturenti da tali riunioni.

Da ultimo, con Delibera della Giunta Regionale n. X/3122 del 06.02.2015 sono state approvate le Direttive per le ALER riunite ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 02.12.2013, all'uopo prevedendosi altresì un adeguamento delle stesse ai canoni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 rubricato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e pubblicato in G.U. n. 80 del 05.04.2013 nonché di cui alla Legge n. 69 del 18.06.2009 rubricata *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e pubblicata in G.U. n. 140 del 19.06.2009.

In conformità rispetto a quanto precede, ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha dato corso all'adeguamento del sito istituzionale con particolare riferimento alla sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”* avviando altresì un'opera di razionalizzazione ed aggiornamento delle informazioni già precedentemente esistenti sul portale *web*.

A garanzia del diritto ad un'informazione completa da parte del cittadino ALER Bergamo – Lecco – Sondrio ha altresì previsto l'istituto dell'accesso civico, sostanziantesi nella

possibilità per qualsiasi consociato di domandare e concretamente acquisire, senza alcun onere e tantomeno dover motivare le ragioni della richiesta, la documentazione di cui sia stata fortuitamente omessa la invece opportuna pubblicazione.